

## Sentenza della Corte del 13 febbraio 1985

**Aissatou Diatta contro Land Berlino - (Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal Bundesverwaltungsgericht). – Lavoratori migranti – Diritto di soggiorno della famiglia dei lavoratori**

**Causa 267/83**

1 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - DIRITTO DI SOGGIORNO DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA - UNICITA DELL ' ALLOGGIO FAMILIARE PERMANENTE - PRESUPPOSTO NON INDISPENSABILE - DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO A NORMA DELL ' ART . 11 DELL ' ART . N . 1612/68 - INSUSSISTENZA

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ARTT . 10 E 11 )

2 . LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE - LAVORATORI - DIRITTO DI SOGGIORNO DEI MEMBRI DELLA FAMIGLIA - CONIUGE - CONIUGI CHE VIVONO SEPARATI

( REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO N . 1612/68 , ART . 10 )

### MASSIMA

1 . IL DIRITTO DI SOGGIORNO CONTEMPLATO A FAVORE DEI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE DALL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , BENCHE PRESUPPONGA , AI SENSI DEL N . 3 DI DETTO ARTICOLO , CHE L ' ALLOGGIO DI CUI IL LAVORATORE DISPONE POSSA CONSIDERARSI NORMALE PER OSPITARE LA FAMIGLIA , NON E TUTTAVIA SUBORDINATO AL FATTO CHE L ' ALLOGGIO FAMILIARE PERMANENTE SIA UNICO .

L ' ART . 11 DELLO STESSO REGOLAMENTO ATTRIBUISCE AI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE UNICAMENTE IL DIRITTO ALL ' ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA NELL ' INTERO TERRITORIO DELLO STATO OSPITANTE E NON PUO QUINDI COSTITUIRE LA BASE GIURIDICA DI UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO , INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO STABILITO DALL ' ART . 10 .

2 . AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , IL QUALE CONTEMPLA IL DIRITTO DEL CONIUGE DEL LAVORATORE MIGRANTE DI STABILIRSI CON LUI , IL VINCOLO CONIUGALE NON PUO CONSIDERARSI SCIOLTO FINO A CHE NON VI SIA STATO POSTO FINE DALLA COMPETENTE AUTORITA . CIO NON AV VIENE NEL CASO DEI CONIUGI CHE VIVONO SEMPLICEMENTE SEPARATI , NEMMENO QUANDO HANNO L ' INTENZIONE DI DIVORZIARE IN SEGUITO .

NEL PROCEDIMENTO 267/83 ,

AVENTE AD OGGETTO LA DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE PROPOSTA ALLA CORTE , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT ( CORTE SUPREMA IN MATERIA

AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA ) NELLA CAUSA DINANZI AD ESSO PENDENTE FRA

**AISSATOU DIATTA** , CITTADINA SENEGALESE , ABITANTE IN BERLINO ( OVEST ),

E

**LAND BERLINO** , RAPPRESENTATO DAL POLIZEIPRASIDENT ( QUESTORE ) DI BERLINO ,

DOMANDA VERTENTE SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 10 E 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ,

1 CON ORDINANZA 18 OTTOBRE 1983 PERVENUTA ALLA CORTE IL 5 DICEMBRE SUCCESSIVO , LA PRIMA SEZIONE DEL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT HA SOLLEVATO , A NORMA DELL ' ART . 177 DEL TRATTATO CEE , DUE QUESTIONI PREGIUDIZIALI VERTENTI SULL ' INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT . 10 E 11 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 1612 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257 , PAG . 2 ).

2 LE QUESTIONI SONO STATE SOLLEVATE NELL ' AMBITO DI UNA CONTROVERSA FRA LA SIG.RA DIATTA , CITTADINA SENEGALESE , E IL LAND DI BERLINO , NELLA PERSONA DEL POLIZEIPRASIDENT ( QUESTORE ).

3 LA DIATTA SPOSAVA UN CITTADINO FRANCESE , CHE RISIEDA E LAVORA IN BERLINO . DAL FEBBRAIO 1978 , ELLA LAVORA IN MODO PERMANENTE IN TALE CITTA .

4 DOPO AVER COABITATO PER UN CERTO TEMPO COL MARITO , IL 29 AGOSTO 1978 ELLA SI SEPARAVA DA LUI CON L ' INTENTO DI DIVORZIARE E DA ALLORA ABITA IN UN PROPRIO ALLOGGIO DISTINTO .

5 ALLA SCADENZA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO , LA DIATTA NE SOLLECITAVA LA PROROGA E , CON PROVVEDIMENTO 29 AGOSTO 1980 , IL QUESTORE ( POLIZEI-PRASIDENT ) DI BERLINO RESPINGEVA LA DOMANDA IN QUANTO LA DIATTA NON ERA PIU MEMBRO DELLA FAMIGLIA DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DELLA CEE E NON COABITAVA PIU COL MARITO . DETTO PROVVEDIMENTO NEGATIVO VENIVA CONFERMATO DAL VERWALTUNGSGERICHT A CAUSA DELLA NON COABITAZIONE DEI CONIUGI . TALE GIUDICE RITENEVA , VICEVERSA , CHE SUSSISTEVA ANCORA IL VINCOLO FAMILIARE . LA RICORRENTE IMPUGNAVA DETTA PRONUNZIA DINANZI ALL ' OBERVERWALTUNGSGERICHT E , A SEGUITO DELLA SENTENZA DI REIEZIONE , RICORREVA DAVANTI AL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT .

6 IN TALE CONTESTO , IL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT HA SOTTOPOSTO ALLA CORTE LE SEGUENTI QUESTIONI :

1 ) SE L ' ART . 10 , N . 1 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 VADA INTERPRETATO NEL SENSO CHE IL CONIUGE DEL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO E OCCUPATO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO RISIEDA ' PRESSO IL LAVORATORE ' ANCHE QUALORA EGLI SI SIA DA TEMPO SEPARATO DAL CONIUGE , MA OCCUPI NELLA MEDESIMA LOCALITA DEL LAVORATORE UN PROPRIO ALLOGGIO .

2 ) SE L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 1612/68 CREI PER IL CONIUGE - CHE NON SIA CITTADINO COMUNITARIO - DEL CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE LAVORI E VIVA NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , UN DIRITTO DI SOGGIORNO INDIPENDENTE DAI PRESUPPOSTI DELL ' ART . 10 DELLO STESSO REGOLAMENTO , QUALORA EGLI VOGLIA SVOLGERE NEL TERRITORIO DI DETTO STATO MEMBRO UN ' ATTIVITA SUBORDINATA .

7 LE DUE QUESTIONI SOLLEVATE DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT MIRANO IN SOSTANZA AD ACCERTARE SE I FAMILIARI DI UN LAVORATORE MIGRANTE , AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , DEBBANO NECESSARIAMENTE COABITARE CON LUI IN MODO PERMANENTE PER ESSER TITOLARI DI UN DIRITTO DI SOGGIORNO IN FORZA DI TALE DISPOSIZIONE , E SE L ' ART . 11 DI DETTO REGOLAMENTO CONFERISCA UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DI CUI ALL ' ART . 10 .

8 L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 DISPONE :

' 1 ) HANNO DIRITTO DI STABILIRSI CON IL LAVORATORE CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO OCCUPATO NEL TERRITORIO DI UN ALTRO STATO MEMBRO , QUALUNQUE SIA LA LORO CITTADINANZA :

A ) IL CONIUGE ED I LORO DISCENDENTI MINORI DI ANNI 21 O A CARICO ;

B)GLI ASCENDENTI DI TALE LAVORATORE E DEL SUO CONIUGE CHE SIANO A SUO CARICO .

2)GLI STATI MEMBRI FAVORISCONO L ' AMMISSIONE DI OGNI MEMBRO DELLA FAMIGLIA CHE NON GODA DELLE DISPOSIZIONI DEL PARAGRAFO 1 SE E A CARICO O VIVE , NEL PAESE DI PROVENIENZA , SOTTO IL TETTO DEL LAVORATORE DI CUI AL PARAGRAFO 1 .

3)AI FINI DELL ' APPLICAZIONE DEI PARAGRAFI 1 E 2 IL LAVORATORE DEVE DISPORRE PER LA PROPRIA FAMIGLIA DI UN ALLOGGIO CHE SIA CONSIDERATO NORMALE PER I LAVORATORI NAZIONALI NELLA REGIONE IN CUI E OCCUPATO , SENZA CHE TALE DISPOSIZIONE POSSA PROVOCARE DISCRIMINAZIONI TRA I LAVORATORI NAZIONALI ED I LAVORATORI PROVENIENTI DA ALTRI STATI MEMBRI ' .

9 L ' ART . 11 DI DETTO REGOLAMENTO RECITA :

' IL CONIUGE ED I FIGLI MINORI DI ANNI 21 O A CARICO DI UN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO CHE ESERCITI SUL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO UN ' ATTIVITA SUBORDINATA O NON SUBORDINATA , HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE A QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA SU TUTTO IL TERRITORIO DI TALE STATO , ANCHE SE NON POSSIEDONO LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO ' .

10 SECONDO LA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE , NELL ' ART . 10 NON SI PARLA IN MODO ESPRESSO DELLA COABITAZIONE , MA SI ESIGE UNICAMENTE DAL LAVORATORE MIGRANTE DI METTERE UN ALLOGGIO ' CHE SIA CONSIDERATO NORMALE ' A DISPOSIZIONE DEI FAMILIARI . SI TRATTEREBBE , INFATTI , DI SALVAGUARDARE L ' ORDINE PUBBLICO E LA PUBBLICA SICUREZZA EVITANDO L ' IMMIGRAZIONE DI PERSONE CHE VIVANO IN CONDIZIONI PRECARIE . CIO NON ESCLUDEREBBE , CIONONDIMENO CHE IL CONIUGE O UN ALTRO FAMILIARE POSSA PROCURARSI UNO SPAZIO SUPPLEMENTARE PRENDENDO A LOCAZIONE UN ALLOGGIO SEPARATO . D ' ALTRONDE , IL REGOLAMENTO N . 1612/68 NON POTREBBE INTERPRETARSI NEL SENSO CHE RICHIEDA UNA INTEGRA COMUNITA DI VITA CONIUGALE . NON

SPETTA INFATTI ALL ' AMMINISTRAZIONE INCARICATA DELL ' IMMIGRAZIONE GIUDICARE SE SIA ANCORA POSSIBILE LA RICONCILIAZIONE . INOLTRE , SE LA COABITAZIONE FOSSE UNA CONDIZIONE IMPERATIVA , IL LAVORATORE POTREBBE IN QUALSIASI MOMENTO , DETERMINARE L ' ESPULSIONE DEL CONIUGE PRIVANDOLO DEL TETTO CONIUGALE . IN FINE , L ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO CONFERIREBBE UN DIRITTO DI SOGGIORNO PIU AMPIO DELL ' ART . 10 E SI BASEREBBE NECESSARIAMENTE SULLA POSSIBILITA DI ELEGGERE UN DOMICILIO DIVERSO .

11 SECONDO IL LAND DI BERLINO , CONVENUTO NELLA CAUSA PRINCIPALE , L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 HA IL SOLO SCOPO DI TUTELARE I LAVORATORI MIGRANTI E DI GARANTIRE LA LORO MOBILITA GARANTENDO LA SALVAGUARDIA DEI VINCOLI FAMILIARI . NON VI SAREBBE , QUINDI , ALCUN MOTIVO DI RICONOSCERE UN DIRITTO DI SOGGIORNO AI MEMBRI DELLA LORO FAMIGLIA , QUALORA QUESTO DIRITTO NON SI BASI SULLA VITA IN COMUNE . QUANTO ALL ' ART . 11 , ESSO NON CONTEMPLEREBBE UN DIRITTO DI SOGGIORNO , MA UNICAMENTE IL DIRITTO AL LAVORO .

12 ANALOGAMENTE , SECONDO I GOVERNI DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA , DEL REGNO UNITO E DEI PAESI BASSI , DALLA LETTERA E DALLO SPIRITO DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO SI DESUME CHE IL DIRITTO DI SOGGIORNO DEL CONIUGE SUSSISTE SOLO SE EGLI VIVE PRESSO IL LAVORATORE MIGRANTE . IL QUINTO CONSIDERANDO DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 INDICHEREBBE CHE QUESTO HA LO SCOPO DI CONSENTIRE AL LAVORATORE DI VIVERE CON LA PROPRIA FAMIGLIA . ORBENE , NON SI AVREBBE RIUNIONE DELLA FAMIGLIA QUANDO I CONIUGI ABBANDONANO LA VITA IN COMUNE . IL REGOLAMENTO N . 1612/68 TERREBBE CONTO , NEGLI ARTT . 10 E 11 , DELLA DUALITA DI SITUAZIONE GIURIDICA CONTEMPLATA DALL ' ART . 48 , N . 3 IN MATERIA DI DIRITTO AL LAVORO E DI DIRITTO DI SOGGIORNO . QUESTA INTERPRETAZIONE TROVEREBBE CONFORTO NELLA GENESI DEGLI ARTT . 10 E 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , I QUALI SI BASEREBBERO SUGLI ARTT . 17 E 18 DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO 25 MARZO 1964 , N . 38 , RELATIVO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU N . 62 , PAG . 965 ). L ' ART . 18 DEL REGOLAMENTO N . 38/64 INDIVIDUEREBBE CHIARAMENTE CHE , IN MANCANZA DI UNO STATUS GIURIDICO CHE RISULTI DALL ' ART . 17 , IL FAMILIARE NON HA UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO .

13 LA COMMISSIONE OSSERVA CHE VIENE GENERALMENTE AMMESSO CHE IL DIRITTO FONDAMENTALE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI CUI ALL ' ART . 48 E SEGG . DEL TRATTATO , SPETTA DEL PARI ALLA FAMIGLIA DEI LAVORATORI MIGRANTI . SECONDO LA COMMISSIONE NON SI PUO , QUINDI , AMMETTERE DI COLLEGARE IL DIRITTO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE AL MODO IN CUI I CONIUGI DESIDERANO ATTUARE LA LORO VITA CONIUGALE , IMPONENDO LORO DI VIVERE SOTTO LO STESSO TETTO . TUTTI GLI STATI MEMBRI E TUTTI GLI INDIVIDUI NON AVREBBERO IN PARTICOLARE LE STESSE IDEE SUI RAPPORTI CONIUGALI . SAREBBE QUESTO IL MOTIVO PER CUI L ' ART . 10 NON PONE AFFATTO UN REQUISITO DEL GENERE . ESSO MIREREBBE UNICAMENTE A GARANTIRE L ' ESI STENZA DI UN ALLOGGIO NORMALE PER GLI EMIGRANTI , PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA DEGLI STRANIERI IN MATERIA DI IGIENE E DI ALLOGGIO . ANALOGAMENTE , DALL ' ART . 4 , NN . 3 E 4 DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 15 OTTOBRE 1968 , N . 68/360 , RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DELLE RESTRIZIONI AL TRASFERIMENTO E AL SOGGIORNO DEI

LAVORATORI DEGLI STATI E DELLE LORO FAMIGLIE ALL ' INTERNO DELLA COMUNITA ( GU L 257 , PAG . 13 ), EMERGEREBBE CHE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E SUBORDINATO AL SOLO CRITERIO SOSTANZIALE DEL MATRIMONIO E NON AL CRITERIO SUPPLEMENTARE DELL ' ALLOGGIO COMUNE . ALL ' UDIENZA , LA COMMISSIONE E ANDATA OLTRE ED HA SOSTENUTO CHE IL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE , COME PURE IL LORO DIRITTO DI ESERCITARE UN ' ATTIVITA SUBORDINATA SU TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO OSPITANTE , NON VENGONO MENO IN CASO DI ROTTURA DEL VINCOLO FAMILIARE SUCCESSIVA ALL ' ENTRATA IN TALE TERRITORIO .

14 PER RISOLVERE LE QUESTIONI SOLLEVATE , SI DEVE REINSERIRE IL REGOLAMENTO N . 1612/68 NEL SUO CONTESTO .

15 TALE REGOLAMENTO SI PONE NELL ' AMBITO DELLE DIVERSE NORMATIVE DESTINATE AD AGEVOLARE IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA DI CUI ALL ' ART . 48 DEL TRATTATO E DEVE QUINDI CONSENTIRE , FRA L ' ALTRO , AL LAVORATORE DI SPOSTARSI LIBERAMENTE NELL ' AMBITO DEL TERRITORIO DEGLI ALTRI STATI MEMBRI E DI SOGGIORNARVI AL FINE DI SVOLGERVI UN LAVORO .

16 A TAL UOPO , L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO DISPONE CHE TALUNI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE POSSONO PURE ENTRARE NEL TERRITORIO DELLO STATO MEMBRO IN CUI QUESTO SI E STABILITO , E STABILIRVISI CON LUI .

17 TENUTO CONTO DEL CONTESTO E DELLE FINALITA PERSEGUITE DA TALE DISPOSIZIONE , QUESTA NON PUO INTERPRETARSI IN MODO RESTRITTIVO .

18 L ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO , DISPONENDO CHE IL FAMILIARE DEL LAVORATORE MIGRANTE HA IL DIRITTO DI STABILIRSI COL LAVORATORE , NON ESIGE CHE IL FAMILIARE DI CUI TRATTASI VI ABITI IN PERMANENZA , MA , COME E DETTO AL N . 3 DEL SUDDETTO ARTICOLO , UNICAMENTE CHE L ' ALLOGGIO DI CUI IL LAVORATORE DISPONE POSSA CONSIDERARSI NORMALE PER OSPITARE LA SUA FAMIGLIA . L ' ESIGENZA DELL ' UNICITA DELL ' ALLOGGIO FAMILIARE PERMANENTE NON PUO QUINDI AMMETTERSI IMPLICITAMENTE .

19 INOLTRE UN ' INTERPRETAZIONE DEL GENERE RISPONDE ALLO SPIRITO DELL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO CHE CONFERISCE AL MEMBRO DELLA FAMIGLIA IL DIRITTO DI ACCEDERE A QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA NELL ' INTERO TERRITORIO DELLO STATO DI CUI TRATTASI , E CIO ANCHE SE QUESTA ATTIVITA VIENE ESERCITATA IN UN POSTO LONTANO DAL LUOGO DI SOGGIORNO DEL LAVORATORE MIGRANTE .

20 SI DEVE AGGIUNGERE CHE IL VINCOLO CONIUGALE NON PUO CONSIDERARSI SCIOLTO FINTANTOCHE NON VI SIA STATO POSTO FINE DALLA COMPETENTE AUTORITA . CIO NON AVVIENE NEL CASO DEI CONIUGI CHE VIVONO SEMPLICEMENTE SEPARATI , NEMMENO QUANDO HANNO L ' INTENZIONE DI DIVORZIARE IN SEGUITO .

21 QUANTO ALL ' ART . 11 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , DAI SUOI STESSI TERMINI SI DESUME CHE ESSO NON CONFERISCE AI FAMILIARI DEL LAVORATORE MIGRANTE UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO , MA UNICAMENTE UN DIRITTO ALL ' ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA SUBORDINATA NELL ' INTERO TERRITORIO DI TALE STATO . L ' ART . 11 DEL SUDDETTO REGOLAMENTO NON PUO QUINDI COSTITUIRE LA BASE GIURIDICA

DI UN DIRITTO DI SOGGIORNO INDIPENDENTEMENTE DALLE CONDIZIONI ENUNCIATE ALL ' ART . 10 .

22 LE QUESTIONI SOLLEVATE DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT VANNO QUINDI RISOLTE NEL SENSO CHE I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI UN LAVORATORE MIGRANTE , AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , NON DEVONO NECESSARIAMENTE CONVIVERE CON QUESTO PER ESSERE TITOLARI DEL DIRITTO DI SOGGIORNO IN FORZA DI TALE NORMA E L ' ART . 11 DI DETTO REGOLAMENTO NON CONFERISCE UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DI CUI ALL ' ART . 10 .

#### SULLE SPESE

23 LE SPESE SOSTENUTE DAI GOVERNI INTERVENUTI E DALLA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , CHE HANNO PRESENTATO OSSERVAZIONI ALLA CORTE , NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI NELLA CAUSA PRINCIPALE , IL PRESENTE PROCEDIMENTO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE , CUI SPETTA QUINDI PRONUNCIARSI SULLE SPESE .

PER QUESTI MOTIVI ,

LA CORTE ,

PRONUNCIANDOSI SULLE QUESTIONI SOTTOPOSTELE DAL BUNDESVERWALTUNGSGERICHT , CON ORDINANZA 18 OTTOBRE 1983 , DICHIARA :

I MEMBRI DELLA FAMIGLIA DI UN LAVORATORE MIGRANTE , AI SENSI DELL ' ART . 10 DEL REGOLAMENTO N . 1612/68 , NON DEVONO NECESSARIAMENTE CONVIVERE CON QUESTO PER ESSERE TITOLARI DEL DIRITTO DI SOGGIORNO IN FORZA DI TALE NORMA E L ' ART . 11 DI QUESTO REGOLAMENTO NON CONFERISCE UN DIRITTO DI SOGGIORNO AUTONOMO RISPETTO A QUELLO DI CUI ALL ' ART . 10 .